



**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA
(SECONDO I PRINCIPI DELL'ART.36 D.LGS.VO
50/2016 E SMI)**

Approvato dal Consiglio Di Amministrazione

nella seduta del 14/03/2022

Azienda Speciale "Centro Italia"

ARTICOLO 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'acquisizione, sotto soglia comunitaria, di lavori, servizi e forniture ispirata ai principi del D.Lgs.vo 50/2016 s.m.i. (Codice) e della Linea Guida n. 4 approvata dall'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) con Delibera 206 del 1/3/2018.
2. Sono fatti salvi gli acquisti tramite il fondo economale nei limiti e alle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice di cui al titolo II del D.Lgs.vo 50/2016.
3. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione, e del Codice Etico e di comportamento adottati dall'Azienda Speciale Centro Italia.

ARTICOLO 2- Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli artt. 30, 34, 36 e 42 del Codice come meglio specificati nelle Linee guida ANAC n.4 vigenti.
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificialmente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 3 – Rotazione

1. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.
2. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, nel senso che l'affidatario precedente si esclude dagli inviti salvo particolare motivazione.



3. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura.
4. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
5. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
6. L'Azienda Speciale Centro Italia può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:
 - a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.) sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n.8;
 - b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice;
 - d) particolare struttura del mercato e riscontrata e adeguatamente documentata effettiva assenza di alternative;
 - e) affidamenti di importi inferiori a 1.000 euro, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente;
 - f) affidamento diretto all'operatore invitato alla precedente procedura, e non affidatario o in caso di reinvitto all'operatore invitato alla precedente procedura, e non affidatario, evidenziando in motivazione l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Ciò è possibile prendendo in considerazione eventuali appalti pregressi svolti dall'operatore economico in questione per l'Azienda Speciale o eventuali riscontri di buona esecuzione riguardanti appalti eseguiti per altre stazioni appaltanti.



7. L'affidamento o il reinvido al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.
8. Il riaffidamento o il reinvido al contraente uscente deve altresì tener conto del grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

ARTICOLO 4 Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti.
3. Il Responsabile del Procedimento risponde alla Direzione su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti.

ARTICOLO 5 - Commissione Giudicatrice

1. Nel caso di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui criterio di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dal Direttore i cui componenti sono scelti tra i dipendenti in possesso dei requisiti necessari ed esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, o esterni nel caso manchino tali figure all'interno, nel rispetto del principio di rotazione, con esclusione del Presidente.

2. Il controllo della documentazione amministrativa è invece svolto dal RUP oppure da un apposito ufficio a supporto dei RUP;
3. Il lavoro della Commissione è improntato alla massima trasparenza e deve svolgersi con attinenza scrupolosa al metodo di valutazione individuato negli atti di gara. Redige con tempestività e completezza il verbale di gara, che tiene luogo di aggiudicazione provvisoria/proposta di aggiudicazione.

ARTICOLO 6- Responsabile Operativo del contratto

1. Se necessario, in alcune procedure di affidamento, potrà essere nominato dal Direttore Generale un Responsabile Operativo del Contratto (ROC) che sarà il referente dell'operatore economico aggiudicatario della procedura con riferimento ad esigenze di carattere tecnico operativo inerente l'esecuzione del Contratto

ARTICOLO 7- Modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture e di lavori per importi inferiori alla soglia stabilita dalla normativa vigente¹ possono avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente art. 2, gli oneri motivazionali relativi all'economicità, alla proporzionalità e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti come di seguito indicati, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e l'obbligo di utilizzo dei canali di approvvigionamento elettronici:
 - mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa;
 - indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dai prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;

¹ Attualmente la legge di conversione n 108/2021 di conversione del D.L. Semplificazioni-bis dispone che fino al 30/06/2023 la soglia massima dell'affidamento diretto per servizi e forniture è di 139.000 euro IVA esclusa, e per i lavori è di 150.000 euro IVA esclusa. Resta inteso che il limite si intende aggiornato alle disposizioni legislative del momento in cui si procede all'affidamento.



- listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
 - analisi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni;
 - eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Si può ricorrere, di norma, alla consultazione di un unico operatore economico nei seguenti casi:
- a) il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e/o documentato (un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale ovvero che, se venisse fornito o eseguito da soggetti diversi da quelli a cui è stato affidato il precedente contratto, possa recare grave pregiudizio all'Amministrazione);
 - b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico, al prezzo più basso tra le offerte a catalogo;
 - c) il bene o servizio è acquisito sul mercato elettronico, accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;
 - d) se esistono strumenti alternativi di verifica della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo quali, ad esempio, quelli indicati al precedente comma 2.
4. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l'Ente devono possedere i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria.
5. I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali vengono effettuati dall'Azienda Speciale secondo le indicazioni di cui ai punti 4.2.2, 4.2.3.e 4.2.4 delle Linee guida ANAC n.4.
6. I controlli a campione devono essere effettuati rispetto ai requisiti auto dichiarati dall'operatore economico, mediante DGUE o altro documento, che non siano stati già oggetto di controllo puntuale. A tal fine, si provvederà, con periodicità semestrale, all'estrazione a sorte del 10% - arrotondato all'unità inferiore qualora il decimale sia minore di 0,5 e all'unità superiore qualora



il decimale superi tale soglia – con un minimo di 1 operatore – degli affidamenti effettuati nel semestre precedente, informando gli uffici di competenza.

7. Al fine di garantire la celerità dei procedimenti di approvvigionamento, per gli affidamenti sotto soglia e nelle more dell'attivazione della banca dati di cui al comma 5 dell'art.81 del Codice, L'Azienda Speciale provvederà ad attivare le verifiche previste e, nelle more degli esiti da parte degli Enti coinvolti nelle suddette verifiche, provvederà a formalizzare il contratto inserendo nello stesso, un'apposita clausola risolutiva per regolare i casi in cui l'operatore abbia presentato una falsa dichiarazione (Art.80 comma 12, del Codice).
8. Nei mercati elettronici, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice è effettuata dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 6-bis del Codice, in ogni caso l'Ente provvederà ad effettuare le verifiche previste dal presente regolamento.
9. Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice e ssmi e inferiore alla soglia stabilita dal medesimo articolo e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia stabilita dall'art. 36 e ssmi e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove possibile, di almeno 5 preventivi.
10. Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dall'art. 36 comma 2 lettera c) del Codice e ssmi e inferiore alla soglia stabilita dal medesimo articolo, avvengono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove possibile, di almeno 10 preventivi.
11. Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dall'art. 36 comma 2 lettera cbis) del Codice e ssmi e inferiore alla soglia stabilita dal medesimo articolo, avvengono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove possibile, di almeno 15 preventivi.
12. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri previsti dall'avviso, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta.

ARTICOLO 8- Lavori d'urgenza e di somma urgenza



1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente il Direttore sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il Direttore dispone, con proprio atto, le misure improcrastinabili da attuare.
3. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 20.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Codice.

ARTICOLO 9- Collaudo e verifica di conformità

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi del c. 2 dell'art. 102 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. La regolare esecuzione è attestata, su proposta del ROC (qualora nominato), dal RUP sulla base degli accertamenti effettuati.
3. All'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 10- Esecuzione e Pagamenti

1. Le fatture/documento fiscale sono liquidate dall'Azienda Speciale con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 102 del Codice.
2. Il pagamento della fattura/documento fiscale è subordinato alle verifiche previste dal presente regolamento. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione. In caso di inadempimento l'Azienda Speciale provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'art. 30 del Codice.
3. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione,



come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

ARTICOLO 11 - Obblighi di Trasparenza

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, L'Azienda Speciale Centro Italia pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.